



Berna, 14 aprile 2021

Destinatari:

partiti

associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT): avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

in data 14 aprile 2021, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito all'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT).

Il termine di consultazione scade il **14 luglio 2021**.

Il 29 novembre 2020, l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» è stata accolta di misura dal Popolo; ma non ha ottenuto la necessaria maggioranza dei Cantoni, pertanto è stata respinta.

Fatto salvo il referendum, entra quindi in vigore il controprogetto indiretto adottato dal Parlamento in risposta all'iniziativa. Il controprogetto disciplina due ambiti. Anzitutto prevede un obbligo di riferire in merito ad aspetti extrafinanziari. In secondo luogo contiene obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile.

Il controprogetto indiretto prevede inoltre una serie di norme di delega che incaricano il Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive in relazione ai minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile. Di conseguenza, il Consiglio federale ha avviato la consultazione sull'avamprogetto dell'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT). L'avamprogetto disciplina in particolare i volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire. Inoltre, per le PMI e le imprese per le quali vi è un rischio modesto di ricorso al lavoro minorile, prevede determinate deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire. Infine l'ordinanza disciplina in dettaglio i singoli obblighi di diligenza ed elenca gli standard di riferimento riconosciuti a livello internazionale.



La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

ehra@bj.admin.ch

Vogliate indicare nel parere le persone di contatto cui rivolgere eventuali domande.

Per domande ed ulteriori informazioni sono a vostra disposizione il signor Adrian Tagmann (tel. 058 463 77 57; adrian.tagmann@bj.admin.ch) e il signor Valerio Di Sauro (tel. 058 469 07 65; valerio.disauro@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Karin Keller-Sutter